

Assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia, mediante avviamento a selezione al lavoro - Applicabilità degli artt. artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia, mediante avviamento a selezione al lavoro, l'applicazione degli artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - che prevedono l'obbligo di richiedere l'avviamento di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire - non è preclusa dalla competenza esclusiva regionale nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" di cui all'art. 14, lettera p), dello Statuto di autonomia, in quanto la Regione stessa, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ha optato per un rinvio diretto alla disciplina nazionale sul reclutamento contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi, per via di tale rinvio "mobile", a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, che all'art. 70, comma 13, richiama, in tema di assunzioni e nelle parti non incompatibili, il d.P.R. n. 487 del 1994.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5309 del 28/02/2024 (Rv. 670141-01)